

Determinazione n°6 del 6 Marzo 2023

OGGETTO

**Servizi manutenzione
verde cimiteriale e pertinenziale:
Mancata Aggiudicazione della Procedura negoziata.**

Il sottoscritto dott. Michele Corbetta, Amministratore Unico della società in epigrafe,

Premesso

- Che la Società Gestione Servizi Desio s.r.l. ha ricevuto in affidamento la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Desio comprensivi della manutenzione del verde pertinenziale;
- Che con determinazione dell'Amministratore Unico n°27 /2022 si indicava una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs 50/2016 e s.m.e.i. ad invito per la presentazione di offerte per la gestione della manutenzione ordinaria del verde cimiteriale e delle pertinenze affidate a valere sull'anno 2023 con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per tutte le motivazioni sopra esposte.
- Che la procedura negoziata, in applicazione dell'art. 112 c. 1 del DLgs 50/2016 e s.m. e i., veniva riservata alle cooperative sociali di tipo B e/o loro consorzi avvalendosi della normativa prevista dalla legge 381/1980 e s.m. e i., recepita dalla Giunta Comunale del Comune di Desio con delibera n° 195 del 17.9.2013, estesa anche alle proprie partecipate, invitando alla gara le cinque cooperative, selezionate dall'albo imprese cooperative della Regione Lombardia.
 - A. Cooperativa Il Giardinone (via Milano Cascina Flora - Locate Triulzi)
 - B. Cooperativa Azalea (via Pepe, 5 - Lissone)
 - C. Cooperativa Buenavista (via Gerardo dei Tintori, 18 - Monza),
 - D. Cooperativa Il Ponte onlus (via Italia, 3 - Albiate)
 - E. Cooperativa La Goccia (Piazzale Ecoparco ang via del Lavoro - Pozzo d'Adda).
- che l'importo a base di gara risultava determinato in Euro/anno 103.000,00 (IVA esclusa) mentre l'importo complessivo, comprensivo dell'eventuale rinnovo di un anno ammontava ad Euro 206.000,00 (IVA esclusa);
- che la modalità di aggiudicazione era individuata, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come quella del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;

Rilevato

- Che alla scadenza prevista risultava presentata una sola offerta ad opera della Cooperativa Azalea, acclarata a prot.110 del 27-020-2023;
- che alcune imprese invitate, contattate in seguito alla mancata presentazione delle offerte, hanno specificato di essere incorse in un errore nell'interpretazione dei termini perentori di scadenza delle offerte;
- Che la Cooperativa Buenavista con comunicazione PEC del 28-02-2023 prot.118/2023 comunicava formalmente di essere anch'essa incorsa in errore nel rispetto dei termini di presentazione;
- che nel giorno stabilito per l'apertura delle offerte non si presentava nessuno degli invitati;
- che in quella sede si decideva di rinviare l'apertura dell'offerta, nell'attesa di analizzare quanto previsto dalla corrente normativa e dalla vivente giurisprudenza nel merito di casistiche similari;

Atteso

Che l'approfondimento normativo ha consentito di individuare l'applicabilità al caso concreto delle seguenti fonti normative:

1. Sentenza del T.A.R. di Cagliari n° 103 del 26/02/2022;
2. Art. 69 del Regio Decreto 827/24, tutt'ora vigente;
3. Delibera ANAC n° 79 del 29/01/2020

Preso atto

Di quanto previsto nella documentazione di gara predisposta per la Procedura Negoziata in oggetto, in particolare la Lettera di invito ed il Capitolato Speciale di Appalto;

Considerando

- Che dall'analisi della documentazione giuridica sopra citata, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la facoltà discrezionale di non aggiudicare la gara (anche in caso di unica offerta) quando nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, purché tale facoltà sia indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito (tale ultimo inciso è stato introdotto dal nuovo Codice, in un'ottica di maggiore trasparenza e di valorizzazione della lex specialis). Tale potere ha carattere amplissimo ed altamente discrezionale, sindacabile solo qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti, in quanto è conseguenza di un apprezzamento riservato alla stazione appaltante.
- Che tale previsione viene esplicitata sia nella determinazione relativa all'indizione della procedura negoziata che nel capitolato di appalto;
- Che pur considerando la sentenza n° 103/2022 del TAR di Cagliari (secondo cui ..."il numero minimo di cinque -non già alle imprese che presentano offerta, bensì- alle imprese cui la stazione appaltante deve, a monte, rivolgere la richiesta di offerta, il che è esattamente quanto accaduto nel caso in esame; del resto non potrebbe essere diversamente, giacché, una volta ricevuto l'invito, la scelta di presentare o meno l'offerta è rimessa a una scelta

autonoma dell'impresa invitata, per cui non avrebbe alcun
senso riferire il numero minimo di cinque alle imprese che presentano concretamente

- appaltante non alcuna possibilità di incidere.”) nel caso di specie la stazione appaltante ritiene debba esse considerato prioritario garantire l’effettiva concorrenzialità dell’offerta, pur consapevole del fatto che l’errore materiale di interpretazione non costituisca giustificazione per eventualmente riammettere in termini le imprese non diligenti nel rispetto dei termini perentori.
- Che da indagini di mercato, l’elenco prezzi di gara, definito sulla base del Listino Assoverde 2022, può dare adito di prevedere sconti rilevanti, tanto più nel contesto delle Cooperative sociali;

Determina

- 1. Di NON provvedere all’aggiudicazione della Procedura Negoziata in Oggetto, a fronte della avvenuta presentazione di una sola offerta;**
- 2. Di demandare all’Ufficio Amministrativo tutti gli adempimenti relativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la procedura prescelta.**

Desio, 6 Marzo 2023

Prot.130 /MC

L’Amministratore Unico
Dott. Michele Corbetta

